

REGOLAMENTO ELETTORALE

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea.

1) Indizione delle elezioni.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, avvia la procedura per l'elezione dei Delegati dei lavoratori candidati a far parte dell'assemblea informando tutte le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali dei lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica nonché dei settori affini all'industria chimica aderenti a FONCHIM.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che tutte le imprese associate a FONCHIM metteranno a disposizione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui sopra procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori soci di FONCHIM che siano in regola con i contributi dovuti.

Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.

3) Liste elettorali.

All'elezione dei Delegati dei lavoratori per il rinnovo, dell'Assemblea concorrono:

- liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1)
- liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci proporzionalmente distribuiti in non meno di 20 imprese di almeno 5 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni Sindacali presentatrici e i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: impresa di appartenenza e data di nascita.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4 non sono candidabili.

Ciascuna lista, inoltre, non può contenere un numero di candidati superiore di oltre 1/3 al numero dei Delegati da eleggere.

Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 45 giorni prima della data prevista per le elezioni.

L'esposizione delle liste presso tutte le imprese aderenti a FONCHIM dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni ad iniziativa degli organi del Fondo.

4) Commissione elettorale nazionale.

Indette le elezioni le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono presso FONCHIM la Commissione elettorale nazionale designando 1 componente per ciascuna Organizzazione.

La Commissione elettorale, di seguito Commissione, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, è preposta a:

- fissare la data delle elezioni che avranno luogo in due giorni feriali consecutivi;
- verificare la presentazione delle liste;
- predisporre la scheda elettorale unica;
- predisporre il materiale necessario e le relative istruzioni per le votazioni dei lavoratori, da fornire alle imprese;
- predisporre il modello di verbale da compilare a seguito della votazione presso i seggi costituiti nelle imprese, secondo il successivo punto 6;
- ricevere i verbali delle votazioni effettuate presso i seggi, nonché le schede utilizzate e non utilizzate (in plichi distinti).
- ricevere le schede degli elettori che secondo il successivo punto 7) non votano presso una sede aziendale;
- effettuare lo scrutinio dei voti e redigere apposito verbale di elezione.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli organi di FONCHIM e alle Organizzazioni sindacali interessate.

5) Schede elettorali

La votazione, presso i seggi o per posta, avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle Organizzazioni sindacali proponenti o del gruppo sottoscrittore la lista stessa.

Le schede, riporteranno la firma di almeno uno dei componenti la Commissione e per le votazioni presso i seggi dovranno essere controfirmate da almeno uno dei componenti il seggio.

Il voto sarà espresso mediante crocetta da apporre sull'intestazione di una sola lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella lista stessa.

Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:

- * non è quella predisposta dalla Commissione;
- * presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- * riporta contrassegni su più liste;
- * non reca alcun segno (scheda bianca).

Ciascuna impresa, sulla base della documentazione ricevuta, fornirà ai lavoratori interessati, in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, la scheda elettorale, una per ogni lavoratore iscritto, nonché le buste predisposte dalla Commissione.

6) Seggi elettorali

I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o impresa, presso la quale risultino associati a FONCHIM almeno 30 lavoratori.

Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore e da 1 rappresentante dell'impresa, con funzioni di segretario del seggio.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 2 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

Una volta designati, i componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti e alle esigenze di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva, possono stabilire turni e orari di apertura del seggio in luogo dell'apertura continuata di 2 giorni.

In tal caso provvederanno ad informare immediatamente i lavoratori mediante avviso da affiggere all'albo contenente le altre informazioni sulle elezioni.

7) Modalità di votazione per i lavoratori esterni ovvero per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive nelle quali non è costituito il seggio.

Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di lavoro all'esterno dell'unità produttiva (fabbrica o uffici), come nel caso di venditori, informatori scientifici, dimostratori o altri, nonché per i lavoratori dipendenti da imprese - o in forza ad unità produttive - dove non sia costituito il seggio, la votazione avviene per posta.

I lavoratori, dopo aver proceduto al voto secondo le istruzioni di cui al precedente punto 5), provvederanno ad inviare personalmente ovvero per il tramite dell'impresa, l'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione considererà utili ai fini dell'elezione dei Delegati dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo al secondo giorno della data delle elezioni.

8) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati.

Lo scrutinio delle schede avviene in due fasi.

La prima fase riguarda le votazioni svolte nei seggi costituiti presso le imprese; la seconda fase riguarda lo scrutinio dei risultati delle votazioni svolte nei seggi e quello delle schede pervenute direttamente alla Commissione in base a quanto previsto al precedente punto 7).

Per la prima fase, esaurite le operazioni di voto, i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali di lista o dal gruppo sottoscrittore procedono allo spoglio delle schede e quindi alla annotazione dei risultati, delle eventuali contestazioni e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione.

Immediatamente dopo l'incarico dell'impresa provvederà a trasmettere alla Commissione a mezzo raccomandata A.R., ovvero mediante consegna diretta, il verbale - sottoscritto dallo stesso e da due rappresentanti di lista che hanno svolto funzioni di scrutatori - e, in buste distinte, le schede votate, le eventuali schede bianche, quelle eventualmente avanzate, nonché l'elenco dei votanti e degli aventi diritto al voto.

La seconda fase ha luogo presso FONCHIM in data stabilita, trascorsi almeno 16 giorni dalla data delle elezioni. Le operazioni dovranno comunque essere concluse entro le due settimane successive.

La Commissione procederà prima allo scrutinio delle schede pervenute dai lavoratori secondo il precedente punto 7), annotando i risultati e gli altri elementi necessari su apposito verbale; successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali casi di contestazioni e/o ricorsi trasmessi dai seggi aziendali; infine, sulla base dei risultati di tutti i verbali, la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.

Conseguentemente, la Commissione determinerà i Delegati per l'Assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti e al numero di Delegati da eleggere, spetteranno ad ogni lista presentata.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione predisporre il relativo verbale e proclama i risultati informando gli organi del FONCHIM e le Organizzazioni sindacali interessate.

B) Elezione dei Delegati delle imprese per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, avvia la procedura per l'elezione dei Delegati delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea, informando le imprese aderenti a FONCHIM e le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali dell'industria chimica e farmaceutica nonché dei settori affini all'industria chimica aderenti a FONCHIM.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Consultazione e formazione della lista elettorale

Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, tenuto conto di quanto previsto all'art. 15.1 dello Statuto di Fonchim, e garantendo la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali nazionali dei settori aderenti a Fonchim, formano, d'intesa tra di loro, le liste elettorali contenenti l'elenco dei Delegati delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea.

Le liste, oltre i nominativi dei Delegati candidati e le ragioni sociali delle relative imprese, devono riportare l'indicazione delle rispettive Organizzazioni proponenti con i criteri di ripartizione degli eletti per ciascuna Organizzazione.

Il numero dei Delegati candidati riportato nella scheda elettorale non potrà superare complessivamente il numero di 50.

3) Comitato elettorale

Indetta l'elezione dei Delegati delle imprese, le stesse Organizzazioni imprenditoriali costituiscono presso FONCHIM il Comitato elettorale, di seguito Comitato, designando ciascuna un proprio rappresentante.

Il Comitato, tenendo conto delle intese intervenute tra le Fonti Istitutive, svolge i seguenti compiti:

- fissa la data per l'elezione dei Delegati delle imprese e quella entro la quale le schede votate dovranno pervenire a Fonchim;
- predisporre la scheda elettorale con le liste dei candidati di cui al punto 2) la busta e le istruzioni che il Fondo dovrà trasmettere alle imprese associate;
- riceve e scruta le schede votate.

Il Comitato cessa con la predisposizione del verbale dell'elezione, la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi a FONCHIM e alle Organizzazioni imprenditoriali.

4) Modalità di votazione

Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono votare entro la data indicata dal Comitato e riportata nella scheda stessa.

Ciascuna impresa può votare uno o più candidati (anche tutti) indicati nella relativa lista elettorale.

Le imprese possono aggiungere e votare il nominativo di un loro candidato da inserire nelle righe in bianco riportate nella lista stessa.

La scheda votata dovrà essere restituita al Comitato mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

Il Comitato considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro la data stabilita dal Comitato stesso.

5) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Conclusa l'acquisizione delle schede, il Comitato procede allo scrutinio considerando tutti i voti attribuiti a ciascun Delegato d'impresa e risolvendo eventuali casi di schede non votate correttamente.

Esaurito lo scrutinio, il Comitato dichiara eletti i 31 Delegati delle imprese che, secondo la ripartizione tra le organizzazioni proponenti, hanno riportato il maggior numero di voti.

Terminate le operazioni elettorali il Comitato redige apposito verbale e comunica i risultati a FONCHIM e alle Organizzazioni proponenti.

C) Sostituzione dei Delegati in Assemblea

1) Sostituzione dei Delegati dei lavoratori

A decorrere dall'insediamento dell'Assemblea del 2009, il componente l'Assemblea, Delegato dei lavoratori, che non possa più adempiere al mandato o non sia più socio di FONCHIM, viene sostituito con il primo dei candidati non eletti della medesima lista elettorale e aderente alla stessa Organizzazione proponente. Fino all'insediamento dell'Assemblea del 2009 al Delegato dei lavoratori da sostituire subentra il primo dei candidati non eletti della medesima lista elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica nel momento del suo subentro.

2) Sostituzione dei Delegati delle imprese

Il Delegato dell'impresa in Assemblea può essere sostituito dall'impresa stessa in qualunque caso.

Ove l'impresa rappresentata dal Delegato cessi l'attività, ovvero perda il requisito di socio del Fondo, il Delegato verrà sostituito dal candidato della prima impresa non eletta, appartenente alla medesima Organizzazione proponente, salvo il caso di cui al comma successivo.

Nel caso che l'impresa cessi per incorporazione in un'impresa che non abbia un proprio Delegato in Assemblea e appartenga alla medesima Organizzazione imprenditoriale, l'impresa incorporante acquisisce il diritto a un Delegato in Assemblea in luogo della prima impresa non eletta.

3) Delegato subentrante

Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica nel momento del suo subentro.

4) Comunicazione e ratifica

L'impresa deve comunicare il nominativo del nuovo Delegato al Presidente di Fonchim e al Collegio dei Sindaci di Fonchim entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi ipotizzati.

Il Consiglio di Amministrazione, alla seduta di Assemblea successiva agli eventi di cui ai punti precedenti, provvede ad informare l'Assemblea delle sostituzioni che dovranno essere ratificate dalla stessa.

D) Modifiche al Regolamento elettorale

Il presente Regolamento elettorale può essere modificato, su indicazione delle Fonti istitutive, secondo le medesime modalità previste per le modifiche dello Statuto.

Milano, 20 marzo 2008